

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 231	DATA 20-12-2023
OGGETTO: ACCORDO PER LA FORNITURA DEI LOCALI DA ADIBIRE AL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO E LE MODALITA' DI RIPARTO DELLE RELATIVE SPESE TRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTTRE** ADDI **VENTI** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO		X	
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 231 DEL 20/12/2023

OGGETTO: ACCORDO PER LA FORNITURA DEI LOCALI DA ADIBIRE AL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO E LE MODALITA' DI RIPARTO DELLE RELATIVE SPESE TRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE.


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Legnano con nota protocollo n. 18288 del 15 dicembre 2023 ha richiesto l'elenco dei rappresentanti titolati alla firma dell'accordo in oggetto indicato;

si rende necessario preventivamente procedere ad approvare l'accordo medesimo sulla base di quanto di seguito indicato:

- l'art. 1, comma 4, lettera u) della Legge n. 184/2014 ha disposto il mantenimento in capo alle Regioni delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
- posto che l'articolo 18 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che "Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego" e pertanto è da ritenere che i centri per l'impiego siano diventati a tutti gli effetti uffici "regionali";
- la L.R. 22/2006, come modificata con L.R. 9/2018, all'art. 4 stabilisce che "E' delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999."
- il disposto dell'art. 7 comma 3 del L.R. 8/2020 stabilisce che "I centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato inclusi nell'allegato B della L.R. 9/2018 continuano a operare con la semplice denominazione di 'centri per l'impiego e di 'uffici di collocamento mirato';
- il sopra richiamato allegato B della L.R. 9/2018 contempla il Centro per l'Impiego di Legnano;
- la Città Metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate ai sensi della richiamata L.R. 22/2006 si avvale di 9 Centri per l'Impiego a livello territoriale tra cui quello di Legnano;
- in considerazione del disposto del vigente art. 3 comma 1 della Legge del 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), "I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi



secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.”

- nell'ambito della sezione circoscrizionale per l'impiego di Legnano sono ricompresi i comuni di Arconate, Bernate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghella, Villa Cortese;

Considerato che:

- la Città Metropolitana di Milano ha attiva nel territorio di Legnano la sede territoriale del Centro per l'Impiego;
- i comuni di riferimento della sezione circoscrizionale del Centro per l'Impiego di Legnano, in ossequio a quanto previsto dal richiamato art. 3 della Legge 56/1987 intendono accordarsi in merito all'individuazione dei locali da adibire a sede del Centro per l'Impiego territoriale di loro pertinenza e delle modalità di riparto delle spese conseguenti;
- il Comune di Legnano rende disponibili idonei spazi mediante l'affitto di locali nel territorio di Legnano, sostenendone la spesa con il contributo dei comuni della circoscrizione determinato in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale utile;
- le risultanze ufficiali del censimento periodico della popolazione sono determinate con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della L. 205/2017;

Ritenuto pertanto, in applicazione dell'art. 3 della Legge 56/1987, di stipulare apposito Accordo tra i comuni ricompresi nella sezione circoscrizionale del Centro per l'Impiego di Legnano, che regoli le modalità di individuazione dei locali da adibire a sede del locale Centro per l'Impiego e di riparto delle conseguenti spese, come definito nell'allegato documento parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

Considerato che la stipula dell'Accordo comporta per il comune di Canegrate l'impegno a sostenere le spese correlate al contratto di affitto che verranno quantificate sulla base dei parametri fissati per il periodo 01/01/2024-31/12/2029;

Visto il parere di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione ed espressa motivazione;
- 2) di approvare l'allegato schema di Accordo (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, da stipularsi tra il Comune di Legnano ed i comuni di Arconate, Bernate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano;



San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese allo scopo di regolare le modalità di messa a disposizione dei locali per la sede del Centro per l'Impiego e di riparto delle conseguenti spese ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/1987;

3) di stabilire che l'Accordo di cui al punto precedente avrà durata da 01/01/2024 a 31/12/2029;

4) di demandare al Servizio Risorse Umane l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Successivamente con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

All.ti:

- Accordo;
- Parere.





COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158

Parere preventivo art. 49 e 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267


Allegato alla deliberazione n. **231** assunta in data ~~20 DIC. 2023~~

GIUNTA COMUNALE



CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO PER LA FORNITURA DEI LOCALI DA ADIBIRE AL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO E LE MODALITA' DI RIPARTO DELLE RELATIVE SPESE TRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.


**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI**
Enrico COZZI


In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.


**LA RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILITA'E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**
Fulvia CALIENNO




ACCORDO PER LA FORNITURA DEI LOCALI DA ADIBIRE AL LOCALE CENTRO PER
L'IMPIEGO E LE MODALITA' DI RIPARTO DELLE RELATIVE SPESE TRA I COMUNI
DELLA CIRCOSCRIZIONE

L'anno, il giorno

TRA

il Comune di Legnano, rappresentato da

E

il Comune di Arconate, rappresentato da

il Comune di Bernate, rappresentato da

il Comune di Buscate, rappresentato da

il Comune di Busto Garolfo, rappresentato da

il Comune di Canegrate, rappresentato da

il Comune di Casorezzo, rappresentato da

il Comune di Castano Primo, rappresentato da

il Comune di Cerro Maggiore, rappresentato da

il Comune di Cuggiono, rappresentato da

il Comune di Dairago, rappresentato da

il Comune di Inveruno, rappresentato da

il Comune di Magnago, rappresentato da

il Comune di Nerviano, rappresentato da

il Comune di Nosate, rappresentato da

il Comune di Parabiago, rappresentato da

il Comune di Rescaldina, rappresentato da

il Comune di Robecchetto con Induno, rappresentato da

il Comune di San Giorgio su Legnano, rappresentato da

il Comune di San Vittore Olona, rappresentato da

il Comune di Turbigo, rappresentato da

il Comune di Vanzaghello, rappresentato da

il Comune di Villa cortese, rappresentato da

PREMESSO che,



- l'art. 1, comma 4, lettera u) della Legge n. 184/2014 ha disposto il mantenimento in capo alle Regioni delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
- posto che l'articolo 18 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che "Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego" e pertanto è da ritenere che i centri per l'impiego siano diventati a tutti gli effetti uffici "regionali";
- la L.R. 22/2006, come modificata con L.R. 9/2018, all'art. 4 stabilisce che "E' delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999."
- il disposto dell'art. 7 comma 3 del L.R. 8/2020 stabilisce che "I centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato inclusi nell'allegato B della L.R. 9/2018 continuano a operare con la semplice denominazione di 'centri per l'impiego' e di 'uffici di collocamento mirato';
- il sopra richiamato allegato B della L.R. 9/2018 contempla il Centro per l'Impiego di Legnano;
- la Città Metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate ai sensi della richiamata L.R. 22/2006 si avvale di 9 Centri per l'Impiego a livello territoriale tra cui quello di Legnano;
- in considerazione del disposto del vigente art. 3 comma 1 della Legge del 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), "I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni."
- nell'ambito della sezione circoscrizionale per l'impiego di Legnano sono ricompresi i comuni di Arconate, Bernate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghella, Villa Cortese,

Considerato che:

- la Città Metropolitana di Milano ha attiva nel territorio di Legnano la sede territoriale del Centro per l'Impiego;
- i comuni di riferimento della sezione circoscrizionale del Centro per l'Impiego di Legnano, in ossequio a quanto previsto dal richiamato art. 3 della Legge 56/1987 intendono accordarsi in merito all'individuazione dei locali da adibire a sede del Centro per l'Impiego territoriale di loro pertinenza e delle modalità di riparto delle spese conseguenti;
- il Comune di Legnano rende disponibili idonei spazi mediante l'affitto di locali nel territorio di Legnano, sostenendone la spesa con il contributo dei comuni della circoscrizione



determinato in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale utile;

- le risultanze ufficiali del censimento periodico della popolazione sono determinate con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della L. 205/2017;

Tutto quanto premesso e considerato le parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;

Articolo 2 - Finalità

1. Il presente accordo ha la finalità di disciplinare tra i Comuni della sezione circoscrizionale le modalità di partecipazione agli oneri finanziari sostenuti dal Comune di Legnano per la locazione dei locali necessari per il funzionamento del Centro per l'Impiego territoriale.

Articolo 3 - Oneri finanziari

Per oneri finanziari necessari per il funzionamento del Centro si intendono gli oneri derivanti da canone di locazione e quant'altro previsto a carico del conduttore del contratto di locazione di cui al precedente articolo 2;

Articolo 4 - Ripartizione degli oneri finanziari

1. Le spese di locazione e le eventuali spese accessorie sono ripartite tra tutti i citati Comuni sulla base dei parametri fino ad oggi utilizzati per il calcolo delle quote di riparto, ossia il numero di abitanti risultati dall'ultimo censimento ufficiale.
2. Altri oneri eventuali che esulano dal contratto di locazione, intendendosi con ciò spese impreviste e non definibili a priori, saranno oggetto di concertazione tra gli Enti firmatari del presente atto, fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Il parametro di ripartizione sarà da ritenersi valido sino alla data di scadenza del presente accordo.

Articolo 5 – Obblighi finanziari

1. Il Comune di Legnano, in qualità di soggetto competente per legge ed intestatario del contratto di locazione quale conduttore, provvede con proprie risorse finanziarie a corrispondere la somma prevista quale canone di locazione per i locali destinati a Centro per l'Impiego.
2. I Comuni appartenenti al bacino territoriale provvedono al rimborso della propria quota di canone annuo ed eventuali spese accessorie - ripartiti a cura del Comune di Legnano.



forma annuale posticipata, a seguito formale richiesta da parte del Comune di Legnano nella quale sono indicati gli estremi della determinazione di impegno di spesa, l'importo complessivo della spesa annua, gli indici di riparto, la quota di pertinenza di ogni Comune ed il termine di scadenza entro il quale provvedere al versamento della somma.

3. I Comuni destinatari della richiesta si impegnano a versare la quota loro spettante entro la scadenza indicata.

Articolo 6 - Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dal 01.01.2024 fino al 31.12.2029, data di scadenza naturale del contratto di locazione richiamato all'articolo 2 del presente atto.

2. I Comuni firmatari del presente atto possono chiedere la revisione dei contenuti del medesimo, prima della scadenza di cui al comma precedente, al fine di rivedere gli accordi ed i criteri di proporzionalità in esso stabiliti.

3. Entro il 31/12/2028 i Comuni firmatari si impegnano a rideterminare le condizioni per l'eventuale stipula di nuovo accordo in applicazione del disposto dell'art. 3 comma 1 della Legge del 28 febbraio 1987, n. 56.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 09 GEN. 2024 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.


Li, 09 GEN. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 10 fogli.

Li 09 GEN. 2024



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. La Scala', written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala